



REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA

Sezione Civile Unica

\*\*\*\*\*

in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:

Dr.	Paolo Puzone	Presidente
Dr.	Alessandro Pellegrini	Giudice Relatore
Dr.	Elisa Pinna	Giudice

\*\*\*\*\*

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza collegiale tenuta, nella medesima composizione sopra specificata, il giorno **01.12.2015**, ha pronunciato il seguente:

**DECRETO**

(artt. 737 s., 739 ss. c.p.c.)

\*\*\*\*\*

nel procedimento N. [REDACTED] R.G.A.V.G. (Ruolo Generale degli Affari di **Volontaria Giurisdizione**) promosso

da:

[REDACTED] C.F. [REDACTED].

DIFENSORE: Avv. [REDACTED]

DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale [REDACTED]

PARTE RICORRENTE-RECLAMANTE

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** reclamo ex art. 14 terdecies c. 6°, L. n. 3/2012 s.m.i. (sovraindebitamento) avverso decreto depositato in data 24.02.2015 dal giudice monocratico Dr. Fabbrizzi.

\*\*\*\*\*

RILEVATO CHE:

mediante ricorso per reclamo depositato in data **05.03.2015**, parte ricorrente-reclamante [REDACTED] - premesso (per sintetizzare gli argomenti di fatto e di diritto ritenuti giuridicamente più rilevanti): di aver depositato, in data 13.11.2013, istanza rivolta al Presidente del Tribunale di Massa per la nomina di un professionista che facesse le veci dell'organismo di composizione della crisi (O.C.C.) allora non ancora istituito; che il Presidente aveva nominato, in data 29.11.2013, la dr.ssa [REDACTED], che tale professionista aveva avanzato due domande congiunte e cumulate tra loro tendenti alla "*apertura contemporanea*" (citazione testuale del ricorso per reclamo) di due tra le procedure previste dalla Legge n. 3/2012 s.m.i., ossia la proposta di "*accordo di composizione della crisi*" e la domanda di "*liquidazione del patrimonio*" depositate entrambe contestualmente dal professionista in data 6.11.2014; che, con decreto del 22.11.2014, il giudice (dr. [REDACTED]) aveva accolto entrambe le richieste ed aveva avviato entrambe le procedure in contemporanea; che, conseguentemente, il processo esecutivo immobiliare n. [REDACTED] era stato sospeso; che i creditori avevano espresso voto contrario alla proposta di accordo e, contestualmente, avevano inviato al professionista le rispettive domande di partecipazione alla liquidazione; che il nuovo giudice assegnatario del procedimento di prime cure (dr. Fabbrizzi), a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza tenuta il 29.01.2015, aveva rigettato l'omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito, revocato l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, ordinato la cancellazione della trascrizione del decreto del 25.11.2014 e revocato il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore, con dichiarazione di estinzione del procedimento a spese definitivamente a carico di chi le aveva anticipate; che l'applicazione del principio della alternatività tra le procedure introdotte e disciplinate dalla nuova legge citata avrebbe richiesto la radicale dichiarazione della improponibilità/improcedibilità della domanda cumulata; che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere il programma di liquidazione non presente nella domanda di liquidazione; che, in difetto di elementi di novità, il giudice di prime cure non avrebbe potuto revocare il decreto nella parte in cui aveva dichiarato aperta la procedura di liquidazione - ha domandato: riformare il decreto reclamato: in tesi, "*confermare l'apertura e l'efficacia del procedimento di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 quinquies comma 1 L. 3/12 e per le motivazioni addotte in atti confermare e mantenere la trascrizione del decreto del 22.11.2014, confermare il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore*"; in

ipotesi gradata, "dichiarare improponibile e/o irricevibile la domanda di accordo di ristrutturazione del debito con contestuale domanda di apertura di liquidazione del patrimonio del 5.11.2014 nella procedura N.R.G. [REDACTED] nell'interesse di [REDACTED] come redatta dal professionista ausiliario del giudice (...) e per gli effetti dichiarare estinta la procedura N.R.G. [REDACTED] con salvezza dei diritti per il Sig. [REDACTED] di fare ricorso ad una delle procedure previste dalla L. 3/2012 e/o comunque con la rimessione in termini del debitore con esclusione dell'applicazione al caso dell'art. 7 comma 2 b) L. 3/12";

### OSSERVA

Si premette, per ricostruire il quadro normativo, che i "Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio" sono stati introdotti nell'ordinamento giuridico Italiano dal Capo II della L. n. 3/2012 immediatamente modificata dal D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. n. 221/2012.

Sul piano sostanziale, la materia risulta pertanto disciplinata dai seguenti atti normativi susseguitisi in rapida successione cronologica:

- Legge 27 Gennaio 2012, n. 3 (Capo II, artt. 1-16; Capo III, art. 21);
- Decreto Legge 18 Ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 Dicembre 2012, n. 221;
- Regolamento attuativo del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi approvato dal Ministro della Giustizia nel Gennaio 2015.

Dal punto di vista processuale, il procedimento, in primo grado ed in grado di reclamo, è disciplinato dagli artt. 737-742 bis C.p.c. (*Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio*), espressamente richiamati dalla suddetta disciplina.

La normativa sopra citata allinea il sistema giuridico Italiano a quelli di altri Stati membri dell'Unione Europea, da tempo (Francia dal 1989, Germania dal 1994) provvisti di strumenti e di procedimenti esdebitatori specificamente congegnati per fronteggiare il sovraindebitamento di consumatori, c.d. debitori civili e piccoli imprenditori.

Le nuove procedure, definite "concorsuali" dalla stessa legge che le ha introdotte e disciplinate (art. 7.2 lett. a, L. cit.), hanno un ambito applicativo

circoscritto al sovraindebitamento delle seguenti categorie soggettive (presupposti soggettivi):

- imprenditori non commerciali di qualsiasi dimensione (es.: imprenditore agricolo);
- piccoli imprenditori commerciali privati (ossia imprenditori commerciali privati sotto soglia rispetto ai requisiti previsti dall'art. 1, comma secondo, lettere a, b e c, R.D. 16 Marzo 1942, n. 267, s.m.i, c.d. Legge Fallimentare, ai fini della assoggettabilità a fallimento e concordato preventivo);
- c.d. debitori civili (ossia, secondo la dottrina: professionisti, associazioni e società tra professionisti, società tra avvocati);
- consumatori (ossia debitori persone fisiche che hanno contratto, esclusivamente per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, le obbligazioni che hanno dato luogo alla crisi da sovraindebitamento).

Il "sovraindebitamento" (presupposto oggettivo) è ivi definito come "*la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*" (art. 6, c. 2, lettera a, L. cit.).

La nuova normativa prevede tre distinte procedure concorsuali.

Le prime due, raggruppate sotto la Sezione I (*Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento*), sono il c.d. "*Accordo di composizione della crisi*" (§ 2) – ossia una "*proposta ai creditori di un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano*" – e il c.d. "*Piano del consumatore*" (§ 3).

La terza, cui è dedicata la Sezione II, è la c.d. "*Liquidazione del patrimonio*".

La seconda procedura, il c.d. "*Piano del consumatore*" (§ 3), è riservata al consumatore mentre le altre due sono accessibili da qualsiasi debitore, purché sussumibile sotto una delle quattro categorie di debitori sopra citate (a condizione, in ogni caso, che sussista il presupposto oggettivo).

Il c.d. "*Piano del consumatore*" (§ 3) si differenzia dal c.d. "*Accordo di composizione della crisi*" (§ 2) principalmente poiché non richiede il consenso dei creditori (richiesto in quest'ultimo).

Le tre procedure citate conducono tutte il debitore alla c.d. *esdebitazione* ossia a fruire del “*beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti*”.

Nelle prime due procedure, l'effetto esdebitatorio (inesigibilità dei debiti residui sorti anteriamente alla pubblicità, dell'atto introduttivo e del provvedimento giurisdizionale, disposta dal giudice medesimo) è automatico mentre nella terza richiede un provvedimento espresso subordinato all'accertamento di specifici presupposti di legge (art. 14 *terdecies*, L. cit.).

Ciò posto, il reclamo è infondato per le ragioni di fatto e di diritto di seguito esposte.

La stessa parte ricorrente-reclamante ha espressamente allegato e riconosciuto l'avvenuta formulazione, in via contestuale, tanto della proposta di accordo con i creditori quanto della domanda di liquidazione.

In ogni caso, la disamina degli atti e dei documenti rivela che nessun dubbio può sussistere circa l'avvenuta formulazione di entrambe le domande in via contestuale.

Inoltre, le due domande in questione sono state formulate (non in via subordinata o gradata tra loro né in via alternativa tra loro ma) in via cumulata, come risulta dall'uso della congiunzione “e” ad unire le domande l'una all'altra, con richiesta di apertura contestuale di entrambe le procedure.

Negli atti si legge testualmente: “(...) *si chiede*” darsi “*corso agli adempimenti previsti dalla L. 3/2012 all'art. 10 con particolare riferimento a quanto ivi previsto al c. 2 punto c), e all'art. 14 quinquies con particolare riferimento al comma 2 punto b)*” (doc. 2, parte ricorrente-reclamante).

La formulazione contestuale e cumulata delle domande di dare corso contemporaneamente ad entrambe le procedure richieste, ossia il c.d. “*Accordo di composizione della crisi*” (§ 2, artt. 10-12, L. n. 3/2012 s.m.i.) e la c.d. “*Liquidazione del patrimonio*” (Sezione II, artt. 14 *ter*-14 *terdecies*, L. n. 3/2012 s.m.i.), risulta dunque pienamente accertata.

La prima procedura, ossia il c.d. “*Accordo di composizione della crisi*” (§ 2, artt. 10-12, L. n. 3/2012 s.m.i.), ha avuto effettivamente corso ed è esitata nel rigetto della omologazione per mancata approvazione della proposta da parte

dei creditori (esito che non è stato in alcun modo contestato ad opera di parte ricorrente-reclamante).

La seconda procedura, ossia la c.d. "*Liquidazione del patrimonio*" (Sezione II, artt. 14 *ter*-14 *terdecies*, L. n. 3/2012 s.m.i.), non si è svolta pienamente, posto che il giudice di prime cure ha revocato il decreto di apertura della liquidazione adottato dal giudice che lo aveva preceduto (ed al quale è subentrato) nella gestione del medesimo ruolo di udienza.

Alla luce di tali rilievi, risulta evidente che il giudice di prime cure non ha compiuto alcuna scelta nel "bloccare" la seconda procedura, essendosi limitato a prendere atto dell'avvenuto svolgimento (con esito negativo) della prima procedura e della conseguente inammissibilità della seconda.

La sussistenza del principio di alternatività delle procedure concorsuali previste dalla nuova normativa in questione (L. n. 3/2012 s.m.i.) appare rivelata da una serie di indici normativi rilevanti e concordanti tra loro:

- innanzi tutto, l'interpretazione letterale rivela che "*il debitore (...) può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni*" solamente "*in alternativa alla proposta per la composizione della crisi*" (art. 14 *ter*, comma primo, L. n. 3/2012 s.m.i.) non essendo testualmente prevista alcuna possibilità di introduzione contestuale e cumulativa di entrambe le procedure;
- il medesimo dato testuale fornisce un ulteriore argomento letterale, richiedendo, ai fini della ammissibilità della domanda di liquidazione, che per il debitore non ricorrano "*le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e b)*" (art. 14 *ter*, comma primo, L. n. 3/2012 s.m.i.);
- l'art. 7, comma 2, lettera b) L. n. 3/2012 s.m.i. contempla, quale causa di inammissibilità, l'ipotesi in cui il debitore abbia "*fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo*";
- la locuzione "fare ricorso" appare comprensiva tanto del caso in cui una di tali procedure si sia effettivamente svolta quanto di quello in cui sia stata fatta semplicemente domanda e questa sia stata disattesa;
- per tali ragioni non appare condivisibile la tesi sostenuta da parte reclamante (mediante il richiamo non a specifiche e inequivocabili norme ma a giurisprudenza inconferente poiché avente ad oggetto processi di

merito) secondo cui una pronuncia in rito, di mera inammissibilità, avrebbe consentito la riproposizione dell'istanza senza dover attendere il decorso del quinquennio;

- la stessa conversione della prima procedura (Sezione I) nella seconda (Sezione II) è subordinata all'esito negativo della prima dovuto (non alla mera mancata approvazione della proposta da parte dei creditori ma, all'esito di tale approvazione,) alla cessazione degli effetti dell'accordo (raggiunto), per risoluzione dello stesso o per mancato pagamento dei crediti impignorabili o di altri crediti specificati nella norma (art. 12.4, L. cit.) o per altra causa (art. 12.5, L. cit.);
- in altri termini, nella specie i presupposti della conversione non ricorrono poiché la proposta di accordo con i creditori non è stata approvata dagli stessi e pertanto l'attuazione dell'accordo proposto non ha potuto essere sperimentata;
- per contro, la conversione è possibile solo quando i creditori abbiano approvato la proposta di accordo e l'attuazione dello stesso sia incorsa in una delle fattispecie espressamente previste dalla norma ai fini della conversione;
- ulteriore elemento può derivare dalla interpretazione analogica;
- le procedure in questione hanno natura di procedure concorsuali (o latamente concorsuali);
- sotto tale profilo la proposta di accordo con i creditori è assimilabile al concordato preventivo e la domanda di liquidazione al fallimento;
- orbene, lo stesso "passaggio" (per usare un termine atecnico) dal concordato preventivo al fallimento presuppone, analogamente a quanto sopra esposto, la avvenuta ammissione alla procedura di concordato preventivo e l'avvenuta verifica, nel corso dello svolgimento di tale procedura, di una delle fattispecie normativamente previste quali cause di revoca della ammissione al concordato e di dichiarazione di fallimento;
- un'approfondita disamina della giurisprudenza di merito, formatasi sulla pur recente Legge n. 3/2012, rivela che la presente fattispecie è l'unico caso finora conosciuto in cui siano state presentate domande contestuali e cumulate tendenti ad ottenere il contemporaneo avvio di due delle

procedure introdotte da tale nuova legge (Trib. Milano 13.10.2015; Trib. Verona, 08.05.15; Trib. Bergamo, 31.03.15 e 12.12.14; Trib. Cremona, 17.04.14; Trib. Treviso, 20.05.15; Trib. Vicenza, 29.04.14 e 08.07.13; Trib. Asti, 18.11.14; Trib. Rimini, 15.12.15; Trib. Ravenna 17.12.14, Trib. Pistoia, 19.11.14 e 27.12.2013; Trib. Firenze 27.08.12).

Alla luce delle ragioni sopra esposte risulta che le due procedure in questione non potevano essere introdotte contestualmente con domanda cumulata di instaurazione contemporanea di entrambe.

In ogni caso, l'avvenuto svolgimento, con esito negativo (per mancata stipulazione dell'accordo dovuta al mancato consenso dei creditori), della procedura per c.d. "Accordo di composizione della crisi" (§ 2) costituisce elemento fattuale non trascurabile.

Ne consegue l'inammissibilità della procedura di liquidazione per essere stata chiesta (e nella specie altresì sperimentata con esito negativo, atteso il mancato raggiungimento dell'accordo) altra procedura prevista dal medesimo Capo (II) della medesima Legge nei cinque anni precedenti (la violazione del termine legale del quinquennio è resa ancor più evidente dalla avvenuta contestuale introduzione di entrambe le procedure in via cumulata tra loro).

Infine, è appena il caso di osservare – incidentalmente – che il principio di alternatività delle procedure previste dalla Legge n. 3/2012 è incompatibile con la duplicazione delle competenze del professionista quali poste passive in prededuzione: potendo essere chiesta una sola procedura, il professionista non può inserire due volte il proprio onorario nel passivo del debitore quale spesa processuale in prededuzione.

La tesi di parte ricorrente secondo cui la stessa risulterebbe pregiudicata dalla prosecuzione delle azioni esecutive individuali non appare condivisibile:

- invero, la procedura di liquidazione non è giunta alla fase in cui il liquidatore elabora un programma di liquidazione (art. 14 *novies* L. n. 3/2012);
- tuttavia, il professionista, nella relazione depositata (doc. 2, parte ricorrente-reclamante) ha prospettato l'intenzione di predisporre un programma di liquidazione sostanzialmente incentrato su una vendita a trattativa privata dei beni pignorati;



- in termini generali appaiono condivisibili le perplessità espresse dal giudice di prime cure circa la riconducibilità di tale intenzione ad un vero e proprio programma di liquidazione (che sembra cosa diversa da una mera trattativa privata che lascia al debitore la totale e diretta disponibilità dei tempi e dei modi della liquidazione);
- in ogni caso, la suddetta facoltà (vendita a trattativa privata degli immobili pignorati) è pacificamente esercitabile anche all'interno dello stesso processo esecutivo immobiliare;
- infatti, costituisce prassi legittima, diffusa e concretamente seguita dallo stesso giudice dell'esecuzione, che svolge concretamente le funzioni presso questo Tribunale, la possibilità, con il consenso dei creditori e con le altre cautele di volta in volta richieste dal G.E., della vendita (da parte del debitore esecutato) a trattativa privata degli immobili pignorati con dichiarazione di estinzione del processo esecutivo contestualmente alla sottoscrizione dell'atto notarile privato di vendita;
- alla luce di tale concreta possibilità, la sospensione per tempo minimo di quattro anni del processo esecutivo (art. 14 *quinquies* comma 4, L. 3/2012) in attesa della vendita a trattativa privata degli immobili pignorati quale modalità che in concreto dovrebbe assumere la c.d. "*Liquidazione del patrimonio*" (Sezione II, artt. 14 *ter*-14 *terdecies*, L. n. 3/2012 s.m.i.), appare scarsamente utile al debitore, superflua e ridondante, atteso che analoga facoltà è esercitabile dal debitore esecutato nell'ambito dello stesso processo esecutivo;
- inoltre, la tesi sostenuta da parte ricorrente, del carattere pregiudizievole del processo esecutivo che condurrebbe ad una "svendita" degli immobili pignorati non appare condivisibile;
- infatti, la recente riforma del processo esecutivo ha mantenuto in vigore la previsione della gara tra più offerenti nella vendita senza incanto e non ha abrogato la vendita con incanto limitandosi a riservarla ai casi in cui il giudice ritenga "*probabile*" che "*la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'art. 568*" (art. 569 c.p.c., così modificato dal D.L. 27 Giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 Agosto 2015, n. 132);

- pertanto, il processo esecutivo è munito di meccanismi giuridici (la gara tra più offerenti, nella vendita senza incanto, e la stessa eventuale vendita con incanto) che tutelano il valore di mercato dell'immobile poiché da un lato sono tali da evitare la discesa del prezzo a livelli eccessivamente inferiori rispetto al prezzo di stima e dall'altro sono suscettibili di condurre ad una vendita ad un prezzo finanche maggiore di quello di stima (salvo che, in ogni caso, la stima non sia eccessiva rispetto alle effettive condizioni dell'immobile e del mercato);
- infatti, ciò che viene ridotto con il progredire degli esperimenti di vendita è solamente il prezzo base;
- per contro, i suddetti meccanismi (gara tra più offerenti, nella vendita senza incanto, ed eventuale vendita con incanto) sono suscettibili di far salire il prezzo effettivo di aggiudicazione a livelli maggiori rispetto all'ultimo prezzo base;
- infine, si deve osservare che il processo esecutivo pende, in concreto, dall'anno 1994, circostanza cronologica che pone in evidenza come il debitore non sia stato, repentinamente, privato della proprietà e del possesso dei beni pignorati.

Ciò posto, il Collegio osserva che l'avvenuta revoca, ad opera del giudice monocratico dr. Fabbrizzi, del decreto con cui il suo predecessore, dr. XXXXXXXXXX, aveva dato contestualmente corso ad entrambe le procedure non è censurabile:

- la giurisprudenza e la più autorevole dottrina si limitano a richiedere, quali requisiti per la revocabilità di un provvedimento adottato nel procedimento in camera di consiglio, l'adozione della revoca da parte dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento (Cass., 92/3055), il carattere non decisorio del provvedimento stesso (Cass., 06/23673, 05/21190) e la salvezza dei diritti che i terzi abbiano acquistato in buona fede in forza di convenzioni anteriori alla modifica o alla revoca;
- la revocabilità del provvedimento è stata ammessa anche in mancanza di sopravvenienze fattuali (potendo la revoca fondarsi su una diversa valutazione di circostanze già esistenti ma non considerate al momento in cui il provvedimento è stato emesso) ed è stata ritenuta adottabile anche d'ufficio;

- tali requisiti sono tutti presenti e rispettati nel caso in questione;
- infatti, il dr. Fabbrizzi, quale giudice subentrato al dr. ████████ nella gestione del medesimo ruolo relativo alle procedure concorsuali, va certamente considerato quale "stesso e medesimo giudice" sia quale medesimo organo giurisdizionale monocratico sia, naturalmente, quale medesimo ufficio giudiziario;
- il provvedimento revocato non è certamente un provvedimento decisorio ma meramente interlocutorio, in quanto tale privo di carattere definitivo del procedimento e di qualsivoglia incidenza su diritti soggettivi (non ricollegabile, quest'ultima, alla mera dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio);
- nella specie nessun terzo risulta aver acquistato veri e propri diritti soggettivi sulla base del provvedimento revocato;

infatti, con tale provvedimento il dr. ████████ si era limitato ad aprire la procedura di liquidazione offrendo ai terzi (ossia nella specie ai creditori) la possibilità di presentare domande di partecipazione alla liquidazione;

- tale possibilità e la avvenuta presentazione di tali domande costituisce, all'evidenza, fonte (non di diritti soggettivi perfetti ma semplicemente) di mere aspettative di fatto, in quanto tali giuridicamente irrilevanti e non tutelabili;
- la revoca ha, nella specie, costituito l'esito di una nuova e diversa valutazione di circostanze già esistenti ma non considerate al momento in cui il provvedimento è stato emesso ed è stata adottata d'ufficio conformemente ai principi sopra richiamati.

Ciò posto, il Collegio osserva che sussiste un ulteriore motivo di inammissibilità (rilevabile d'ufficio) della domanda di liquidazione: *"la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore"* (art. 14 ter comma quinto L. n. 3/2012 s.m.i.).

Tale requisito è previsto specificamente in relazione alla domanda di liquidazione che deve essere corredata da documentazione contenente *"l'indicazione di tutti i beni del debitore"* (indicazione necessariamente specifica ossia contenente la precisazione dei dati catastali, della natura e della quota.

intera o frazionaria, dei diritti reali di cui il debitore è titolare sui beni immobili) (art. 9 comma secondo, espressamente richiamato dall'art. 14 *ter* comma secondo L. n. 3/2012 cit.).

Lo stesso art. 14 *ter* comma terzo L. cit. ribadisce e precisa quanto segue: *"Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili"*.

La documentazione agli atti contiene un mero accenno alla circostanza che il debitore fosse proprietario solo *pro quota* dei beni pignorati nel processo esecutivo immobiliare n. [REDACTED] (senza precisare se di alcuni o di tutti i beni pignorati) e al giudizio di divisione conseguentemente instauratosi nei confronti del fratello, comproprietario.

In particolare, la professionista dr.ssa [REDACTED], nella relazione depositata, si esprime nei seguenti termini testuali: *"Come da visura nazionale che si allega costituisce patrimonio immobiliare del sig. [REDACTED] n. 1 immobile sito in [REDACTED] di circa mq 152,62 posto al piano 1°, oltre a soffitta che costituisce accessorio all'appartamento, a cantina interrata e terreno adiacente pertinenziale. L'immobile costituisce abitazione principale del debitore (...) Il debitore possiede anche un terreno sito in [REDACTED], [REDACTED] coltivato a vigneto"* (doc. 2, parte ricorrente-reclamante, pagg. 6 e 7).

Il professionista citato non ha in alcun modo accennato al giudizio di divisione intercorso tra il debitore ed il relativo fratello né tanto meno all'esito di tale giudizio.

Il professionista citato si è limitato a rinviare, per maggiori dettagli relativi alla situazione patrimoniale del debitore, alla relazione dell'avvocato del debitore, allegata alla relazione del professionista (allegato 11 alla relazione del professionista, nel fascicolo n. [REDACTED] V.G. acquisito su istanza di parte ricorrente-reclamante).

L'avv. [REDACTED] difensore del ricorrente, nella suddetta relazione si è limitata ad accennare al giudizio di divisione intercorso tra il debitore ed il fratello senza esporre specificamente l'eventuale esito oppure lo stato dello stesso, senza allegare l'eventuale sentenza definitiva di tale giudizio e, soprattutto, senza specificare di quali beni (con l'indispensabile indicazione dei dati catastali attuali di ciascuno degli stessi) il debitore (ricorrente-reclamante) sia eventualmente risultato proprietario esclusivo all'esito di tale giudizio.

Per contro, parte ricorrente aveva l'onere di allegare specificamente e di documentare l'esito del giudizio di divisione precisando di quali beni sia risultato essere pieno ed esclusivo proprietario all'esito del citato giudizio di divisione (ove svoltosi in tutto o in parte in natura ossia mediante assegnazione a ciascuno dei condividenti di singoli beni in proprietà esclusiva), specificando con precisione i relativi dati catastali, oneri ai quali non ha in alcun modo adempiuto.

Conseguentemente, non risulta specificamente e compiutamente rappresentata la situazione patrimoniale del debitore in mancanza della precisazione di quali immobili siano stati allo stesso eventualmente attribuiti in piena ed esclusiva proprietà all'esito del giudizio di divisione, ragione ulteriore di inammissibilità della domanda di liquidazione.

Il rilievo di cui sopra pone in evidenza un ulteriore e grave vizio (anch'esso rilevabile d'ufficio):

- la domanda di liquidazione deve recare, quale allegato, una *“relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi”* (o del professionista nominato in sua vece) che deve contenere, per quanto rileva in questa sede, *“il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”*;
- che tale giudizio debba necessariamente essere esplicito, espresso e chiaro (non potendo essere un giudizio implicito o vago) si ricava dalla specifica previsione della responsabilità penale a carico dell'O.C.C. (o del professionista nominato in sua vece) *“che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati”* punito con *“la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000,00 a 50.000,00 euro”*;
- infatti, tale responsabilità appare difficilmente configurabile a fronte di un giudizio implicito ed in mancanza di una dichiarazione espressa in tal senso;
- nella presente fattispecie, l'attenta disamina della *“relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi”* (o del professionista nominato in sua vece) rivela la totale mancanza del prescritto *“giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”* (doc. 2, parte ricorrente-reclamante);

- tale mancanza costituisce a sua volta ulteriore ragione di inammissibilità della domanda di liquidazione.

Infine, il Collegio ritiene di precisare quanto segue (trattandosi anche in questo caso di questioni rilevabili d'ufficio):

- mediante ricorso depositato in data 13.11.2013 (che ha dato luogo al procedimento n. [REDACTED] V.G.), l'avv. [REDACTED] quale procuratore di [REDACTED], ha chiesto al Presidente del Tribunale la nomina di un professionista che facesse le veci (secondo quanto previsto e consentito dall'art. 15.9 L. 3/12) dell'organismo di composizione della crisi, allora non ancora istituito, svolgendone i medesimi compiti con i medesimi poteri;
- tale ricorso contiene le seguenti testuali conclusioni: *"Chiede che l'Ill.mo Presidente del Tribunale voglia nominare un professionista ai sensi e per conto dell'art. 15 comma 9) della L. 3/2012 e successive modifiche, allo scopo di procedere alla redazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti in base e per gli effetti previsti dalla legge sopra citata"* (il Presidente del Tribunale ha nominato la dr.ssa [REDACTED], commercialista);
- ora, corre l'obbligo di fare alcune precisazioni;
- innanzi tutto il procedimento n. [REDACTED] V.G. può considerarsi chiuso e definito con il provvedimento presidenziale, depositato in data 29.11.2013, di nomina della dr.ssa [REDACTED] quale professionista in sostituzione dell'O.C.C.;
- di fatto, tale procedimento è proseguito con il medesimo numero di ruolo fino alla definizione mediante il provvedimento reclamato (depositato in data 24.02.2015);
- in ogni caso, tale procedimento deve considerarsi definito;
- il compito del professionista non consiste nel formulare, in nome e per conto del debitore, la proposta di accordo con i creditori o la domanda di liquidazione, ma semplicemente nell'essere di *"ausilio"* al debitore per tutto quanto necessario o utile nell'ambito di una di tali procedure, conformemente alle previsioni della L. n. 3/2012 ed ai poteri che la stessa attribuisce all'O.C.C. (che sono gli stessi poteri che spettano al

professionista nominato in sostituzione dell'O.C.C.: "ausilio" al debitore nella predisposizione di una "proposta ai creditori per un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti"; "ausilio" al debitore nella predisposizione del relativo "piano"; "ausilio" al debitore che si concretizza nella redazione di una "relazione particolareggiata" da allegare alla "domanda di liquidazione");

- la legittimazione attiva a formulare la proposta di accordo con i creditori oppure la domanda di liquidazione spetta per contro al debitore stesso e, precisamente, non a lui personalmente, ma al suo procuratore nella sua qualità di rappresentante tecnico;
- infatti, ogni singola procedura concorsuale (tra quelle previste dalla L. 3/2012) deve essere introdotta mediante ricorso depositato da un rappresentante tecnico (ossia da un avvocato);

ciò si desume dalla osservazione che la Legge n. 3/2012, per ciascuna delle procedure concorsuali ivi previste, rinvia espressamente agli artt. 737 ss. C.p.c. per quanto riguarda gli aspetti processuali;

- conseguentemente, il procedimento da seguire (tanto in primo grado quanto in grado di reclamo) è il procedimento in camera di consiglio che deve essere introdotto mediante ricorso depositato dalla parte (non personalmente ma) per mezzo di un difensore tecnico, vigendo obbligo di difesa e di rappresentanza tecnica in tale tipologia di procedimento;
- alla luce di tali osservazioni, sembra di poter ravvisare un difetto di legittimazione attiva nell'operato del professionista (dr.ssa [REDACTED]) che ha esorbitato non solo dai poteri astrattamente previsti a suo favore dalla citata L. n. 3/2012 ma anche dai poteri concretamente alla medesima conferiti dal Presidente del Tribunale nel decreto di nomina (motivato *per relationem* alla istanza ove non è stato in alcun modo richiesto al professionista di sostituirsi al debitore ma solo di redigere materialmente il testo di una proposta di accordo con i creditori);
- inoltre, sembra di poter ravvisare un ulteriore profilo di esorbitanza del professionista dai poteri in concreto ricevuti e in astratto previsti laddove il professionista ha formulato una domanda di liquidazione del patrimonio che non era in alcun modo stato autorizzato a formulare nel provvedimento di nomina adottato dal Presidente del Tribunale in conformità alla istanza di nomina di tale professionista.

Tali ulteriori osservazioni sembrano costituire motivazioni ulteriori e concorrenti a sostegno del rigetto del reclamo.

Per l'insieme delle ragioni di fatto e di diritto sopra esposte (molte delle quali da sole sufficienti a sorreggere il seguente dispositivo, esposte *ad abundantiam* con intento di completezza, allo scopo di contribuire a chiarire ogni possibile aspetto di queste nuove procedure) il ricorso per reclamo non può trovare accoglimento.

Le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione civile unica, nella composizione collegiale specificata in epigrafe, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa istanza, domanda, azione, eccezione, deduzione e difesa, provvede come segue:

- **RIGETTA** il reclamo proposto da [REDACTED],

- **SPESE** a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso il giorno **28/01/2016** nella camera di consiglio del Tribunale Ordinario di Massa, Sezione Civile Unica, nella composizione collegiale specificata in epigrafe.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Dr. Alessandro Pellegri

Dr. Paolo Puzone

*Depositato telematicamente in Cancelleria*

*Il Cancelliere*